

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Ordinanza per la tutela del decoro urbano e dell'ambiente in Piazza del Duomo, nelle vie ad essa limitrofe e nel raggio di 200 metri dalle stesse, in occasione della notte di San Silvestro 2025 e Capodanno 2026

VALIDITA': dal 31/12/2025 fino al 01/01/2026

IL SINDACO

Considerato che il giorno 31 dicembre 2025 in Piazza del Duomo, nella notte di S. Silvestro, si prevede per il Capodanno una notevole affluenza di persone;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche di safety e di security meritevoli della massima attenzione sotto il profilo dell'incolumità pubblica;
- al fine di consentire la piena fruizione degli spazi e del territorio, si rende necessario contenere i fenomeni negativi legati all'incremento della presenza di persone sul territorio;
- il deposito e l'abbandono incontrollato al suolo di bottiglie ed in genere di contenitori di vetro costituisce oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano;
- le bottiglie e i contenitori di vetro possono essere utilizzate come strumenti di offesa da parte di persone malintenzionate o comunque possono facilitare la commissione di reati;
- l'abbandono incontrollato al suolo di bottiglie e contenitori di vetro genera nella cittadinanza un senso di non curanza dell'ambiente urbano con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza di determinati luoghi;
- tale fenomeno è connesso alla vendita di bevande alcoliche e analcoliche in bottiglie e contenitori di vetro e lattine da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici, street food e venditori in forma itinerante e a posteggio fisso;

Considerato che nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di tutelare il decoro urbano, la vivibilità e la fruibilità degli spazi pubblici, è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni



di pericolo per le persone e danneggiamenti di monumenti e beni pubblici, derivanti dall'uso improprio di contenitori in vetro di qualsiasi tipologia;

Considerato, altresì, che i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale.

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in Piazza del Duomo in altri luoghi cittadini con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- tutela del decoro urbano, della vivibilità e della fruizione degli spazi pubblici;
- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- tutela della salute;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente nei giovani, in ordine alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali;

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia dei luoghi e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di polizia con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare la distribuzione e la presenza di bottiglie e contenitori di vetro;

Considerato che presso la Prefettura di Milano in data 11/12/2025 si è tenuta la seduta del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica;

Ritenuto, quindi, di adottare, esclusivamente nel giorno e negli orari sotto indicati e ritenuti necessari ai fini della tutela dei diritti sopra richiamati, misure preventive a tutela delle zone maggiormente interessate dall'afflusso di cittadini, nel perimetro compreso tra: piazza del Duomo angolo via Mazzini, piazza del Duomo angolo via Mengoni, piazza del Duomo angolo via San Raffaele, via Cardinale Carlo Maria Martini angolo via Palazzo Reale, via Palazzo Reale angolo via Pecorari, Galleria Vittorio Emanuele II, via S. Pellico angolo via Cattaneo, via Marconi angolo via Dogana, via Mercanti angolo via Mengoni, via Orefici angolo piazza del Duomo, via Torino angolo piazza del Duomo, via U. Foscolo angolo piazza del Duomo e nel raggio di 200 metri dalle vie sopraccitate;

Atteso che, al fine di garantire nell'area sopra citata il decoro urbano e l'igiene pubblica, si rende necessario adottare dei provvedimenti diretti a superare situazioni di grave incuria e degrado nonché di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 0105092 del 17/12/2024;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il verbale del Comitato Provinciale Per L'Ordine e la Sicurezza Pubblica della seduta del 11/12/2025;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;



- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- la Deliberazione di G.C. n. 883 del 23 luglio 2021;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche

ORDINA

in Milano, nel perimetro compreso tra:

piazza del Duomo angolo via Mazzini, piazza del Duomo angolo via Mengoni, piazza del Duomo angolo via San Raffaele, via Cardinale Carlo Maria Martini angolo via Palazzo Reale, via Palazzo Reale angolo via Pecorari, Galleria Vittorio Emanuele II, via S. Pellico angolo via Cattaneo, via Marconi angolo via Dogana, via Mercanti angolo via Mengoni, via Orefici angolo piazza del Duomo, via Torino angolo piazza del Duomo, via U. Foscolo angolo piazza del Duomo e nel raggio di 200 metri dalle vie sopracitate

dalle ore 13.00 di mercoledì 31 dicembre 2025

e fino

alle ore 06.00 di giovedì 1 gennaio 2026

i seguenti divieti:

1. il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie di vetro, contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali;
2. il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti;
3. il divieto di vendere e/o distribuire anche gratuitamente o a scopo promozionale bevande in bottiglie di vetro, contenitori di vetro e lattine per asporto rivolto a tutti gli esercizi di vendita in sede fissa o ambulante, di somministrazione alimenti e bevande, artigianali e nei punti di ristoro situati nelle aree pubbliche e private; è consentita, nel **periodo** e nell'arco orario considerato, agli esercizi di vendita, pubblici esercizi e artigiani, la vendita delle bevande previa spillatura (alla spina) o mescita in contenitori di carta o di plastica; tale modalità di vendita, eccezionalmente, non sarà considerata attività di **somministrazione**;
4. il divieto di somministrazione e vendita per asporto sia in forma fissa sia in forma ambulante di bevande alcoliche e superalcoliche; è consentita all'interno dei pubblici esercizi in sede fissa con servizio al tavolo la consumazione in vetro di alcolici e superalcolici e altre bevande fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro, contenitori di vetro e lattine;
5. il divieto di esercitare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, in ogni forma e dimensione, compreso il commercio in forma itinerante c.d. "street food" fermo restando il vigore dei divieti già introdotti con altri provvedimenti.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli previsti e di applicare la presente ordinanza.



Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00 corrispondente al doppio del minimo perché più favorevole al trasgressore. Ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento in misura ridotta, può essere disposta l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 13.00 di mercoledì 31 dicembre 2025 fino alle ore 06.00 di giovedì 1 gennaio 2026 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
F.to digitalmente

